



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 30/09/2020

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **09:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

| | | | |
|--------------------|----------|---------------------|----------|
| MARRUCCI ANDREA | Presente | MALQUORI ALESSIA | Assente |
| FIASCHI LEONARDO | Presente | CALONACI MATTEO | Presente |
| KUZMANOVIC SRDAN | Presente | MONTAGNANI FEDERICO | Assente |
| BARTALINI GIANNI | Presente | CAPEZZUOLI ORLANDO | Presente |
| BASSI CECILIA | Presente | SALVADORI RENATA | Presente |
| TORTELLI VALENTINA | Presente | RAZZI ROSETTA | Assente |
| MORBIS DANIELA | Presente | | |

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò, Taddei Carolina.

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015, confermate per gli anni seguenti fino all'anno d'imposta 2019, le seguenti aliquote IMU:

1. ALIQUOTA ORDINARIA 8,60 per mille;
2. ALIQUOTA 3,00 per mille per ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti residenti in unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo;
3. ALIQUOTA 7,60 per mille per i fabbricati ad uso abitativo:
 - locati con contratto di locazione di durata non inferiore a quanto stabilito nell'articolo n. 2 comma 1 della L. n. 431/98;
 - locati con contratto di locazione stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale appositamente firmato ed attualmente in vigore (cd. Canone concordato);
 - concessi in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in retta, a condizione gli stessi siano residenti nell'immobile;
4. ALIQUOTA 6,90 per mille per TERRENI AGRICOLI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 04/09/2014 sono state approvate per l'anno 2014, confermate per gli anni seguenti fino all'anno d'imposta 2019, le seguenti aliquote TASI:

- 1) ALIQUOTA 2,20 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214;
- 2) ALIQUOTA 2,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze in categoria A1-A8- A9, come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214;

- 3) ALIQUOTA 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito in legge 26.02.1994 n. 133;
- 4) ALIQUOTA 1,00 per mille per fabbricati in categoria C3-D1-D7;
- 5) ALIQUOTA 2,00 per mille per i fabbricati in categoria D5;
- 6) ALIQUOTA 1,30 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) ALIQUOTA ORDINARIA pari al 9,90 per mille;
- 2) ALIQUOTA pari al 5,50 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3) ALIQUOTA pari al 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 4) ALIQUOTA pari al 6,90 per mille per i terreni agricoli;
- 5) ALIQUOTA pari al 9,60 per mille per i fabbricati compresi nelle categorie catastali C/3 – D/1 – D/7;
- 6) ALIQUOTA pari al 9,90 per mille per i fabbricati compresi nella categoria catastale D ad esclusione della categoria D/5 e D/10;
- 7) ALIQUOTA pari al 10,60 per mille per i fabbricati compresi nella categoria catastale D/5;
- 8) ALIQUOTA pari al 1,30 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 9) ALIQUOTA pari al 8,90 per mille per i fabbricati ad uso abitativo:
 - locati con contratto di locazione di durata non inferiore a quanto stabilito nell'articolo n. 2 comma 1 della L. n. 431/98;
 - locati con contratto di locazione stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale appositamente firmato ed attualmente in vigore (cd. Canone concordato);
 - concessi in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in retta, a condizione gli stessi siano residenti nell'immobile;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di "Cambio San Gimignano": dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di "Centrosinistra Civico": dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| Presenti | n. | 10 |
| Votanti | n. | 10 |
| Favorevoli | n. | 8 |
| Contrari | n. | 2 (Capezzuoli, Salvadori) |
| Astenuti | n. | 00 |

DELIBERA

1. Di dare atto che a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta municipale propria IMU dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 738-783) in sostituzione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- ALIQUOTA ORDINARIA pari al 9,90 per mille;
- ALIQUOTA pari al 5,50 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ALIQUOTA pari al 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ALIQUOTA pari al 6,90 per mille per i terreni agricoli;
- ALIQUOTA pari al 9,60 per mille per i fabbricati compresi nelle categorie catastali C/3 – D/1 – D/7;
- ALIQUOTA pari al 9,90 per mille per i fabbricati compresi nella categoria catastale D ad esclusione della categoria D/5 e D/10;
- ALIQUOTA pari al 10,60 per mille per i fabbricati compresi nella categoria catastale D/5;
- ALIQUOTA pari al 1,30 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ALIQUOTA pari al 8,90 per mille per i fabbricati ad uso abitativo;

- locati con contratto di locazione di durata non inferiore a quanto stabilito nell'articolo n. 2 comma 1 della L. n. 431/98;
- locati con contratto di locazione stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale appositamente firmato ed attualmente in vigore (cd. Canone concordato);
- concessi in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in retta, a condizione gli stessi siano residenti nell'immobile;

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

| | | |
|------------|----|---------------------------|
| Presenti | n. | 10 |
| Votanti | n. | 10 |
| Favorevoli | n. | 8 |
| Contrari | n. | 2 (Capezzuoli, Salvadori) |
| Astenuti | n. | 00 |

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 492/2020 del SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: TRIBUTI COMUNALI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

24/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 492/2020 ad oggetto: TRIBUTI COMUNALI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

24/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 47 del 30/09/2020

TRIBUTI

Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 01/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*